

STUDIO LEGALE
Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI SULMONA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

**RICORSO PER RIASSUNZIONE DI CAUSA DAVANTI AL GIUDICE RITENUTO
COMPETENTE**

Per conto e nell'interesse del sig.ra Lo Storto Teresa, nata il 11/09/1975 a Termoli (CB) e residente in Sulmona (AQ), al Vico dell'Ospedale, C.F.: LSTTRS75P51L113A, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aldo.esposito@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DELL'AQUILA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in l'Aquila alla via Buccio da Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, C.A.P. 67100.

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado e nel corrispondente elenco del sostegno della II Fascia delle Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2011-2014 e 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento dell'insegnante ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia dell'Aquila, per le classi concorsuali A043 della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado e nel corrispondente elenco del sostegno, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante.

-POTENZIALI RESISTENTI-

PREMESSO

- 1) Che con ricorso e contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c. davanti al Tribunale Civile dell'Aquila -Sezione Lavoro-, depositato in data 15 Gennaio 2015, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la ricorrente conveniva in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, l' AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DELL'AQUILA, nonché l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona dei rispettivi dirigenti p.t., oltre i controinteressati.
- 2) Che nello specifico la ricorrente agiva in giudizio, nei confronti delle amministrazioni convenute, per sentire accertare e dichiarare in suo favore il diritto ad essere inserita in seconda fascia nelle Graduatorie di Istituto, avendo conseguito il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento delle graduatorie stesse, in subordine anche a titolo di risarcimento del danno;
- 3) Che il ricorso con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c era del seguente tenore:

“TRIBUNALE DELL'AQUILA

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per i ricorrenti:

1. Cicozzi Claudio, nato il 14.03.1972 all'Aquila e residente in Paganica (AQ) alla via Santu Rivoru n 6/C., C.F.: CCCCLD72C14A345B;
2. Di Silvestri Francesca, nata il 11.05.1974 a Rieti e residente in Sulmona (AQ) alla via Montesanto n. 46 D, C.F.: DSLFNC74E51H282M;
3. Monticelli Alessandro, nato il 21/08/1971 ad Atri (TE) e residente in Silvi Marina (TE) alla via Santo Stefano n. 124, C.F.: MNTLSN71M21A488Z;
4. D'angelo Tino nato il 15.10.1969 a Pescara (PE) e residente in Cepagatti (PE) alla via Duca degli Abruzzi n. 70, C.F.: DNGTNI69R15G482A;
5. Di Nocera Adriano, nato il 25.03.1983 a Napoli e residente in Ortona alla via Monte Maiella n. 14, C.F.: DNCDRN83C25F839J;
6. Lo Storto Teresa, nata il 11/09/1975 a Termoli (CB) e residente in Sulmona (AQ), al Vico dell'Ospedale, C.F.: LSTTRS75P51L113A;
7. Ullucci Emanuela, nata il 16/11/1983 a Teano e residente in Sessa Aurunca (CE), frazione Carano, località Combra n. 11, C.F.: LLCMNL83S56L083O;
8. Blasetti Valeria, nata il 03.03.1985 a Roma e residente in Massa d'Albe (AQ) alla via Piedi La Costa n. 35, C.F.: BLSVLR85C43H501V;

tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aldo.esposito@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELL'AQUILA, TERAMO, PESCARA E CHIETI;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in l'Aquila alla via Buccio da Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, C.A.P. 67100.

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado e nel corrispondente elenco del sostegno della II Fascia delle Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2011-2014 e 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia DELL'AQUILA, TERAMO, PESCARA E CHIETI, per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado e nel corrispondente elenco del sostegno, valide per il triennio 2014/2017, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

FATTO

Preliminarmente si rendono note le classi di concorso per le quali i ricorrenti risultano presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto:

1. Cicozzi Claudio, classe di concorso A031, A032, AI77, graduatorie di Istituto della provincia dell'Aquila (allegato n. 1);
2. Di Silvestri Francesca, classe di concorso A245 ed A345 graduatorie di Istituto della provincia dell'Aquila (allegato n. 2);
3. Monticelli Alessandro, classe di concorso A031, A032 ed AD77, graduatorie di Istituto della provincia dell'Aquila (allegato n. 3);
4. D'Angelo Tino, classe di concorso A031, A546, A345, graduatorie di Istituto della provincia di Pescara (allegato n. 4);
5. Di Nocera Adriano, classe di concorso A056, A033, A038, A049, C430, A059, graduatorie di Istituto della provincia di Chieti (allegato n. 5);
6. Lo Storto Teresa, classe di concorso A043, graduatorie di Istituto della provincia dell'Aquila (allegato n. 6);
7. Ullucci Emanuela, classe di concorso A050, A051, A052, ed A043, graduatorie di Istituto della provincia di Teramo (allegato n. 7)
8. Blasetti Valeria, classe di concorso A031, graduatorie di Istituto della provincia dell'Aquila (allegato n. 8);

Si riportano, inoltre, i servizi prestati dagli istanti:

- 1) Cicozzi Claudio, ha prestato servizio scolastico per complessivi 666 giorni (allegato n.9);

- 2) Di Silvestri Francesca, ha prestato servizio per complessivi 781 giorni (allegato n. 10);
- 3) Monticelli Alessandro, ha prestato servizio per complessivi 548 giorni (allegato n. 11);
- 4) D'Angelo Tino, ha prestato servizio per complessivi 792 giorni (allegato n. 12);
- 5) Di Nocera Adriano, ha prestato servizio per complessivi 696 giorni (allegato n. 13);
- 6) Lo Storto Teresa, ha prestato servizio per complessivi 724 giorni (allegato n. 14);
- 7) Ullucci Emanuela, ha prestato servizio scolastico per complessivi giorni 1347 (allegato n. 15);
- 8) Blasetti Valeria, ha prestato servizio scolastico per complessivi giorni 765 (allegato n. 16);

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte in diritto, occorre procedere ad una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica.**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 (allegato n. 17), per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha costituito, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo. Tali graduatorie, suddivise in tre fasce, hanno sostituito quelle vigenti, negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2014 al 2017.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131.

Gli aspiranti docenti avevano diritto, entro il 23 Giugno 2014, di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in loro possesso. Sono previste tre fasce: la prima, comprendente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia, ove possono accedere i docenti, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, conseguita, a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei titoli indicati all'interno del D.M. 353/2014 art. 2 lettera b, numeri 1-9; la terza fascia, composta dagli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

I dirigenti scolastici pubblicavano, in via definitiva, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia e, in via provvisoria, le graduatorie di circolo ed istituto di seconda e terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia era ammesso reclamo contro l'errata valutazione dei titoli e servizi presentati, che doveva essere indirizzato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante aveva inoltrato domanda, esclusivamente al Dirigente scolastico, gestore della domanda medesima, nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale della graduatoria, all'albo della scuola (allegato n.18); tale scuola doveva pronunciarsi, sul reclamo stesso, entro quindici giorni, decorsi i quali, tale graduatoria diventava definitiva, come previsto dall'art.5 numero 9 D.M. del 13 giugno 2007. Di conseguenza, scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le

graduatorie assumevano carattere definitivo e venivano emessi i decreti dirigenziali di pubblicazione di tali graduatorie di circolo e di istituto, riferite al personale docente ed educativo, pubblicati sui siti di ogni ufficio scolastico provinciale. Avverso le suddette graduatorie è esperibile impugnativa innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165.

In merito a tale ultimo punto, codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come i ricorrenti lamentino un' impropria collocazione nella graduatoria di circolo ed istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritengono abilitati ed idonei all'insegnamento. Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Da ultimo **T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021.**

I ricorrenti, giova ribadirlo, sono inseriti, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono **in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014, art. 2 lettera C.

Costoro sono potenzialmente assumibili, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall'art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Costoro, dunque, una volta assunti, acquisiscono la formale qualifica di "insegnanti".

Nello specifico, codesti professori, vantavano, alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, per il triennio 2014/17, un effettivo svolgimento di servizio didattico, non di ruolo, sul territorio dello Stato Italiano, di tre anni o di almeno 540 giorni di servizio, nelle scuole pubbliche o, comunque, in quelle legalmente riconosciute, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 3.5.1999, il servizio di insegnamento, non di ruolo, prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975, è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se, tale servizio, sia stato prestato, ininterrottamente, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Alcuni dei ricorrenti hanno, altresì, prestato servizio scolastico con contratti atipici, non scaturiti da lavoro dipendente. Nel dettaglio si tratta di contratti stipulati, nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale, per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e

svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, valutati per l'intero periodo secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente, come previsto dalla tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, artistica e al personale educativo.

Altri istanti hanno prestato servizio in classi di concorso, recanti, ognuna, un diverso codice e corrispondenti alle singole materie di insegnamento, diverse da quelle rispetto alle quali avevano intenzione di "destinare il punteggio effettivamente maturato", realizzando, in tal modo, il cosiddetto servizio aspecifico. Quest'ultimo rientra tra le tipologie di servizio valutabili dalle istituzioni scolastiche, ai fini del punteggio (vedasi note M.I.U.R. di cui all'allegato n.19).

Sono da annoverare, ancora, tra i ricorrenti, coloro i quali risultano muniti della qualifica accademica di "dottore di ricerca", conseguita a seguito dell'ammissione e del superamento di corsi di dottorato, mediante concorso a carattere internazionale, bandito autonomamente dalle singole università. (Vedasi legge 19 novembre 1990, n.341, cd. "Riforma degli ordinamenti didattici universitari.", legge 3 luglio 1998, n.210, art. 4, cd. "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed ancora Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, cd. "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" e legge n. 240 del 2010, art. 19, cd. "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"). Tali dottori, vincitori di concorso, abilitati ad insegnare presso le Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210 e, in particolare, della legge 230/2005, art.1 punto 14, non sono ritenuti abilitati ad insegnare nella scuola secondaria, dovendo, al fine di ottenere l'abilitazione all'insegnamento, superare un test preliminare di ammissione al T.F.A (Tirocinio Formativo Attivo), una prova scritta ed una prova orale, in base all'art. 15 del DM 249/2010, poi integrato dal DM 11 novembre 2011. Eppure il Dottorato di ricerca costituisce, in molti paesi europei, valida qualifica abilitativa all'insegnamento e si sottolinea, ancora, che tale titolo accademico, ai sensi della Legge n. 341 del 19 Novembre 1990, ha consentito, a quanti ne fossero in possesso, di prestare attività di docenza e di commissario di esame per le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), finalizzate alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In ciò sta il paradosso, nell'irragionevolezza di considerare "non abilitato" quel personale che abbia esercitato funzioni di docenza nonché di commissario di esame nei corsi abilitanti.

Seguono, poi, altre categorie di ricorrenti che rivestono la figura professionale di Insegnante Tecnico Pratico (I.T.P.), docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali è affidata la responsabilità, in piena autonomia, delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori.

Costoro risultano già da tempo *equiparati ai docenti laureati*; infatti, sono riconosciuti, giuridicamente ed economicamente, quali insegnanti, dal D.Lgs. 1277/48, pubblicato sulla G.U. 6/11/1948 n. 259; svolgono le mansioni di docenti, sia con attività didattica autonoma, in alcune delle materie inserite nel piano di studio degli Istituti Professionali, sia, in compresenza con altri professori, in tutte le discipline tecnico-professionali insegnate negli Istituti Secondari Superiori; con la L. 124/99, sono stati riconosciuti "pienamente autonomi", "facendo parte, a pieno titolo e

con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe” (art. 5 comma 1 bis Legge n. 124/99), vedendosi attribuita una pari dignità professionale, rispetto ai docenti laureati, nella conduzione delle attività didattiche e nella gestione degli Esami di Stato, potendo parteciparvi in qualità di componenti della Commissione.

Come legifera l’art. 2 della legge 03 Maggio del 1999 n. 124, “gli insegnanti tecnico pratici che avevano prestato servizio di effettivo insegnamento, nelle scuole statali, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate, per almeno 360 giorni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge (vale a dire l’11 Maggio del 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, potevano partecipare ad una sessione riservata di esami, indetta dal MIUR., per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dava titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti”. Dopo l’anno 1999, gli Insegnanti Tecnico Pratici sono stati impropriamente relegati nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, a causa di un “vuoto normativo” che ha negato loro la progressione di carriera, nonostante una conclamata ed oggettiva necessità strutturale, nell'ambito del sistema scolastico italiano, di tale categoria di lavoratori. Costoro rivendicano il diritto alla stabilizzazione ed all’abilitazione, per esperienza maturata sul campo o, comunque, esigono che il **titolo conseguito** sia **riconosciuto abilitante**, *similmente al diploma di maturità magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002*, considerato abilitante per l'insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primarie (vedasi art. 2 del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014).

Infine, aderiscono al presente atto, i docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che insegnano educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e che risultano in possesso del diploma accademico di conservatorio. Più in particolare, i conservatori musicali sono inseriti tra gli istituti di alta cultura, abilitante a rilasciare i titoli accademici di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), locuzione, quest’ultima, riferita all’istruzione artistica superiore, parallela ed equipollente all'attuale sistema universitario, sottoposta al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed istituita nel 1999 (come da legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati). Il diploma accademico rilasciato, di I livello, comprende un percorso di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti, equipollente ai titoli di Laurea in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2013 . Il diploma dà accesso ai corsi di laurea magistrale oppure di diploma accademico di II livello, oltre che a master universitari di 1° livello, diplomi accademici di specializzazione e diploma di perfezionamento. *I diplomi accademici del vecchio ordinamento*, di solito quadriennali, ma a volte anche quinquennali, *sono rientrati in AFAM, ai fini dei concorsi pubblici e per l’abilitazione all’insegnamento*, e sono stati già equiparati alle lauree del vecchio ordinamento universitario (DL, art. 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341) e, successivamente, alle corrispondenti lauree magistrali del nuovo

ordinamento. Chiarito ciò, va precisato che tali professori rivendicano il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, non solo in ragione della competenza acquisita a seguito dei numerosi anni di effettivo insegnamento esercitato (per taluni), ma anche per l'ingiustizia, perpetrata da anni nei loro confronti e cristallizzata nell'art. 2 di cui al Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460 (in GU 7 Giugno 1999, n. 131, allegato n. 8). Tale ultima norma statuisce, al primo comma dell'art. 2, che “ possono partecipare ai concorsi a cattedra, **anche in mancanza di abilitazione**, coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (08/Giugno del 1999), siano già in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, che, alla data stessa, consentano l'ammissione al concorso” ed al secondo comma che “possono altresì partecipare ai concorsi..... coloro che conseguano i diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999”. In definitiva, il legislatore, nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo percorso abilitante, riferito, in particolare, alla categoria dei diplomati in didattica della musica presso i conservatori statali, ha riservato un trattamento evidentemente sperequativo, tra quanti risultano inseriti in terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e non sono, pertanto, in possesso dell'abilitazione né hanno possibilità alcuna di partecipare ai concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria, e quanti, pur qualificati come “non abilitati” (ed egualmente inseriti nella terza fascia delle G.I.) vantano, diversamente dai primi, un diritto a partecipare ai concorsi a cattedra, per titoli ed esami, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto tutelati dal Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460.

Il MIUR, ritenendo codesti docenti privi di una formazione iniziale, li ha definiti inspiegabilmente "non abilitati".

L'art. 3 del richiamato D.M. n. 249/2010, disciplinante “i percorsi formativi all'insegnamento”, precisa che gli stessi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione della formazione iniziale degli insegnanti.

Tali percorsi formativi sono così articolati:

a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

b) per l'insegnamento, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

I percorsi formativi, preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1-ter, così come modificato dal D.M. del 25/03/2013 numero 81, i docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, possono ottenere l'abilitazione all'insegnamento anche mediante accesso ai PAS, Percorsi Abilitanti Speciali, ai quali hanno facoltà di partecipare quegli insegnanti, non di ruolo (ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici), che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di aderire, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale, riconducibile ad insegnamenti compresi in classi di concorso, è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento del personale docente occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE - Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 attuativo della direttiva Europea 2005/36/CE – Violazione e falsa applicazione della Decisione n. 1719/2006/CE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 15 novembre 2006 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 1, attuativo della Decisione n. 1719/2006/CE, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 15 novembre 2006- Violazione e falsa applicazione del vigente CCNL del comparto scuola (Capo VI)- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 35, 36 e 97 della Costituzione- Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 art. 1 ed art. 7- Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 art. 7- Violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali (approvata dal parlamento europeo il 14 novembre del 2000)- Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della Carta dei servizi scolastici, regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/06/95- Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per illogicità manifesta, per manifesta ingiustizia e per disparità di trattamento – Violazione dei precetti di logica e razionalità – Travisamento e sviamento di potere.

I ricorrenti, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono considerati dal M.I.U.R. docenti privi di abilitazione, pur vantando anni di servizio effettivo, prestato nelle istituzioni scolastiche, unitamente al possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari all’insegnamento. Tali docenti sono stati, per anni, assunti, con contratti a termine, al fine di ricoprire cattedre vacanti e svolgere supplenze annuali, rivestendo incarichi, mansioni e sottoscrivendo contratti di analoga natura rispetto a quelli dei colleghi abilitati e di ruolo. D’altronde, ai docenti, inseriti in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in fase di stipula di tali contratti di lavoro subordinato, veniva riconosciuta la formale qualifica di “insegnanti”, ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all’esercizio dell’attività didattica; lo stesso C.C.N.L. di categoria, relativo al personale del Comparto Scuola, dispone che il mancato possesso di idoneo titolo o della idoneità professionale costituisce causa di risoluzione e, quindi, di estinzione del contratto.

La non logicità del sistema si palesa, pertanto, laddove emerge che, da un lato, i precari di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono considerati “personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente”, al punto da venire loro affidata la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, ma, al contempo, costoro, sono, altresì, definiti insegnanti “non abilitati”. Tale rappresentazione risulta in chiaro contrasto e disarmonia con i precetti contenuti nell’art. 97 della Costituzione, che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

Vieddipiù: legiferando e ribadendo, l’art. 33 della Costituzione, che “è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante”, a questo punto, o si dichiarano abilitati tutti i precari, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, oppure, paradossalmente, non risulterebbero validi l’insieme dei verbali e dei registri da

questi ultimi sottoscritti, con l'ulteriore conseguenza che gli esami, gli scrutini, i diplomi conseguiti dagli studenti imbattutisi, nel loro percorso, in un docente di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (il quale, in ragione di tale sfortunata collocazione, non risulterebbe abilitato), sarebbero da invalidare.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa *self-executing*, non consentono l'abilitazione, all'attività professionale della docenza, di quanti possano vantare il possesso di un titolo valido allo svolgimento di tale lavoro ed almeno tre anni o 540 gg. di esperienza lavorativa alle spalle.

Il Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 (si veda il documento offerto in comunicazione) ha istituito, come risulta esposto nella narrazione del fatto, l'ultima riapertura delle graduatorie di circolo e d'istituto, per il triennio 2014/2017, nelle quali risultano inseriti i ricorrenti; nel corpo del testo normativo si conferma l'indiscusso possesso, da parte degli istanti, di titoli di formazione che li rendono idonei all'esercizio dell'attività didattica. Se ne deduce, pacificamente, l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione per tutti quegli insegnanti muniti dei requisiti di cui al D.M. sovra citato, in quanto annoveranti, nel proprio bagaglio professionale, almeno tre anni o 540 giorni di effettivo insegnamento.

E' indubitabile che, tali professori, abbiano consacrato un'esperienza di docenza "maturata sul campo", la quale li ha resi abilitati all'insegnamento, in quanto corrispondente all'esercizio di una "professione regolamentata", di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 06 Novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva Europea del 2005/36/CE del Parlamento Europeo. Si tratta di personale docente che la vigente normativa definisce "possessori di titoli validi all'insegnamento" nonché idonei (rif. DM 201/2000, DM 131/2007, DM 56/09, DM 64/2011, DM 53/2007, CM 20/2007) e, proprio ai sensi della citata Dir. 36/2005 e del Dlgs 206/2007 attuativo della stessa, "possessori di valida qualifica professionale", abilitante all'insegnamento.

I procuratori evidenziano ancora quanto segue: all'art. 2 del D.M. 2014 n. 353, lettera b, nell'elencazione delle competenze necessarie affinché gli aspiranti possano accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, al punto numero 8, è indicata "la idoneità o abilitazione all'insegnamento, rilasciata da uno degli Stati dell'Unione Europea, riconosciuta con formale provvedimento Ministeriale, concesso ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 09 Novembre n. 206". La presenza di tale requisito determina, a parere degli scriventi, un'evidente disparità di trattamento, nelle modalità di reclutamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto e di circolo, tra i docenti italiani e quelli di altri stati dell'Unione Europea. Tale discriminazione trova consacrazione in alcuni provvedimenti con i quali il MIUR ha riconosciuto il valore formativo e abilitante dell'esperienza, stabilendo in molteplici decreti che la stessa integra e completa la formazione, ma solo se riferita a docenti provenienti da paesi terzi, concedendo, addirittura, agli stessi, l'accesso alle graduatorie (permanenti) ad esaurimento italiane in quanto hanno esercitato, per almeno un triennio, la professione di insegnanti in uno stato estero (vedasi, a mò di esempio, il decreto di riconoscimento, emesso in favore del prof. Enrico Sorbello, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione docente, di cui all'allegato n. 20).

Appare, in conclusione, lampante una differenziazione, basata sulla nazionalità, che i professori italiani si trovano a dover subire, con la conseguenziale violazione del principio costituzionale che tutela, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, la parità di condizione per l'accesso ai pubblici uffici. L'esperienza professionale risulta essere riconosciuta, allo stato attuale, solo nei confronti dei docenti stranieri. Gli italiani, a parità di titolo ed esperienze, sono sempre considerati non abilitati e non qualificati.

Eppure, secondo la Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, attuata in Italia mediante l'emanazione del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 1, *l'esperienza professionale*, intesa quale esercizio effettivo e legittimo di una professione, *costituisce*, a tutti gli effetti, una *"formazione regolamentata"*; se ne deduce, per l'amministrazione Italiana, l'obbligo di convalidare, mediante il rilascio di appositi diplomi, certificati e qualifiche l'esperienza professionale, maturata dai docenti precari di III fascia d'Istituto, che abbiano operato alle dipendenze del MIUR, o di scuole ed Istituti paritari legalmente riconosciuti.

Quanto alla presunta mancanza di formazione professionale, attribuita impropriamente al personale docente precario di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, si rammenta all'eccellentissimo Organo Giudicante, come tale considerazione risulti in contraddizione con quanto statuito all'art. 63, Capo VI del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola laddove è indicato che: "l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire *la formazione in servizio*". Orbene, *"il lavoratore*, iscritto nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, assunto con contratto a tempo determinato e di conseguenza *in servizio*, *deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata* alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro", ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 7. Se ne deduce, dall'interpretazione letterale di tali testi normativi, che i ricorrenti, alle dipendenze del Miur, regolarmente assunti per ricoprire cattedre vacanti e supplenze annuali, non possono che risultare in possesso di una completa formazione, vantando, tra l'altro, un vero e proprio diritto alla *"formazione ed elevazione professionale"*, costituzionalmente garantito dall'art. 35. Appurato che si tratta di personale in possesso di idoneo titolo allo svolgimento della professione e pienamente formato, lo stesso rivendica il possesso di un titolo abilitante.

Pur volendo prescindere del tutto dal requisito della *"formazione con valore abilitante"* dei precari di terza fascia delle graduatorie di circolo ed istituto, in ragione dell'esperienza acquisita e dei corsi di aggiornamento svolti durante il servizio prestatato, non va sottaciuto che tali soggetti, qualora non fossero in possesso nemmeno di un'esperienza triennale o di almeno 540 giorni di insegnamento, potrebbero, comunque, vantare il possesso di titoli validi per l'accesso all'insegnamento, anche di ruolo, in conformità con l'art. 2 del Decreto Ministeriale n.353 del 22 Maggio 2014, relativo al periodico aggiornamento delle graduatorie di istituto, *che li renderebbero, in automatico, abilitati* all'esercizio della professione docente. Tra l'altro, alla luce del D.M. del 15 Marzo 2007 n. 27 e dell'allegata tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per il personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (Legge N. 143 Del 4 Giugno 2004, Integrata dalla Legge N. 186 del 27 Luglio 2004 e modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296), *costituisce, addirittura, titolo valido di accesso alle graduatorie*

permanenti, oggi definite graduatorie ad esaurimento (per intenderci, quelle utilizzate per le nomine in ruolo) il possesso di una qualsiasi abilitazione o idoneità acquisita a seguito del superamento di un esame o di un concorso. In altri termini, i docenti di III fascia delle graduatorie di circolo ed istituto, trovandosi in possesso di validi titoli e qualifiche che hanno consentito, a costoro, l'accesso a tali elenchi, avendo conseguito titoli di laurea o diplomi, risultato di un iter di studi sfociato in un esame finale, certificante la formale idoneità e l'avvenuta formazione, sono da considerarsi non solo idonei, ma pienamente abilitati.

L'attività di docente, secondo il parere di codesti difensori, viene impropriamente qualificata dal Miur quale esercizio di una "libera professione", per la quale sarebbe prescritto, ai sensi dell'art. 33 comma V della Costituzione, un esame di stato abilitante. Eppure la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 1964, depositata il 7 luglio 1964, ha definitivamente ribaltato tale asserzione, statuendo che " non trattandosi di una professione libera per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell'abilitazione, ma basta che l'idoneità dell'insegnante sia accertataattraverso assunzione diretta all'impiego. Ed ancora gli ermellini affermano: " Che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, per l'abilitazione all'esercizio professionale, si riferisca alle libere professioni é principio pacifico.... Che il professore supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, é fuori contestazione". "Comunque si vogliano assumere gli aspetti, in base ai quali, una professione debba considerarsi libera", la Corte ritiene che "*in nessun modo l'insegnante della scuola di Stato possa essere qualificato come libero professionista*". Per logica conclusione le uniche professioni, per le quali, è richiesta l'abilitazione sono, anche ai sensi dell'art. 2229 c.c del Codice Civile, quelle che richiedono l'iscrizione in un albo o ordine professionale.

Appurato il valore abilitante all'insegnamento "intrinseco" nei titoli di studio, posseduti dai ricorrenti, del tutto ingiustificata appare la discriminazione tra titoli di laurea e diplomi considerati automaticamente abilitanti, come nel caso dei laureati in scienze della formazione primaria e dei diplomati in maturità magistrale o in possesso del diploma triennale di scuola magistrale o dei titoli sperimentali equiparati, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 (ai cui possessori spetta l'accesso diretto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014, senza dover sostenere alcuna ulteriore "prova selettiva abilitante" a numero chiuso), ed altri diplomi, lauree e dottorati, per nulla di pregio inferiore, ma impropriamente privati del "carattere abilitante", in chiara violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Altresì arbitraria risulta la previsione per la quale la formazione iniziale dei docenti precari non abilitati, che vogliano insegnare nelle scuole secondarie italiane, presuma un corso di studi, finalizzato all' abilitazione all'insegnamento, denominato Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), *a numero chiuso, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 n. 194*. Tale restrizione non tiene conto alcuno di quanto affermato dal *Consiglio di Stato, con parere n. 01061/2010, NUMERO AFFARE 00008/2010, data 19/03/2010, Adunanza di Sezione del 8 marzo 2010, avente ad oggetto lo schema di regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, ove l'autorevolissimo Organo Giudicante sancisce che "è meritevole di approfondimento la questione- sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione- relativa al riconoscimento del servizio prestato, in*

via precaria, presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio... le argomentazioni svolte dal Miur circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio, da parte di chi sia in possesso di una anzianità minima di servizio, non appaiono del tutto persuasive..... *non sembra, alla Sezione, che, sotto il profilo formale, sussista un nesso tra l'ammissione automatica al Tirocinio Formativo Attivo e l'incremento delle cause di formazione del precariato*". Inoltre, secondo la normativa nazionale, comunitaria, nonché il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola, *il lavoratore ha diritto di accedere, gratuitamente, a percorsi di formazione professionale che tengano in considerazione le sue esigenze e i diritti maturati. Malgrado ciò, il MIUR ha disposto che l'accesso ai TFA (tirocinio formativo attivo) e PAS (percorsi abilitanti speciali), vedasi DECRETO 10 settembre 2010, n. 249, avvenga dietro il pagamento di cospicue "rette universitarie"*.

In conclusione del tutto illegittime risultano le modalità di allestimento di TFA e PAS, anche in considerazione del fatto che, negli altri paesi europei, l'abilitazione all'insegnamento, nelle scuole primarie e secondarie, di fatto, non esiste, è insita nel titolo di accesso (diploma o laurea), non è certamente conseguita a seguito di concorso, ritenuto una procedura di reclutamento, non di abilitazione del docente (vedasi, sul punto, il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, il quale nell'indire i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizza, questi ultimi, al reclutamento e non all'abilitazione del personale docente, nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado), ma è, tutt'al più, acquisita a seguito di master universitari "a numero aperto" (come da prospetto di cui all'allegato n.20).

- **Illegittima apposizione del termine al contratto**, in quanto la stessa viola le linee guida della Direttiva n. 70 del 1999, in particolare i principi di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato e del divieto di reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato. **Violazione dell'art. 36 del Testo Unico Pubblico Impiego, Decreto Legislativo n. 165/01**, nella parte in cui statuisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale solo per fronteggiare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, concetto rafforzato ulteriormente dall'art. 97 della Costituzione e dalla Direttiva Europea n. 70/99 Clausola 3. **Nullità parziale del contratto**, relativamente alla clausola di apposizione di un termine allo stesso, in violazione di norme imperative e per insussistenza delle ragioni giustificative di tale termine. Ai sensi dell'art. 1419 co. 2 Codice Civile il contratto di lavoro sarà nullo solo relativamente alla clausola di apposizione del termine, la quale dovrà essere sostituita dalla norma imperativa.

La normativa comunitaria, direttiva europea n. 70 del 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con particolare riferimento al personale, a tempo determinato impiegato nella scuola pubblica, afferma il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. In particolare la clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata

«Misure di prevenzione degli abusi», dispone che, “al fine di prevenire gli abusi, derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti, la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.

*Il decreto legislativo n. 368/01, nel tentativo di recepire quanto statuito dalla direttiva comunitaria 1999/70/Ce, in particolare all' art. 1, sancisce: “è consentita l' apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” ed all' art. 5, comma 4 bis aggiunge: “qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, **il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato**”.*

*Va, necessariamente, aggiunto che, proprio in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell'ambito di tale procedura d'infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l'adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola, preso atto che la procedura d'infrazione 2010/2045, indicata nell'articolo 13 dell'AS n. 588, è relativa alla violazione della medesima direttiva che si contesta violata anche nella procedura d'infrazione 2010/2124 e che *entrambe le procedure d'infrazione riguardano il personale della scuola*, ne deriva un evidente profilo di illegittimità del termine apposto ai contratti dei docenti su posti vacanti e disponibili, con la conseguente conversione di tale contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e con condanna del MIUR all'indennizzo/risarcimento dei danni.*

Risulta lapalissiano come la mancata assunzione a tempo indeterminato dei ricorrenti sia dovuta ad un'anomalia legislativa che, da un lato, ha concesso ai soli docenti, in possesso del titolo abilitante, seppure sprovvisti di servizio, l'accesso agli incarichi di ruolo e, dall'altro, ha precluso ad una “quota consistente del precariato scolastico” l'abilitazione e la correlativa stabilizzazione. Appare evidente, oltre ogni ragionevole dubbio, che il MIUR utilizza reiteratamente personale precario per ragioni tutt'altro che temporanee ed eccezionali.

Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, appare utile ricordare che il contratto di lavoro a tempo determinato è attualmente disciplinato dal già citato Decreto Legislativo 368/2001, che - nel dare esecuzione alla legge comunitaria n. 422 del 29.12.2000 (che aveva delegato il Governo ad emanare le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva n. 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES) - all'art. 11 ha espressamente abrogato la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge....comunque incompatibili, quantunque non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.

Per quanto concerne il pubblico impiego, ancor prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 368/2001, l'art. 36 del D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001 prevedeva, al primo comma, che *“le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti “potessero avvalersi” delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e che dovessero essere “i contratti collettivi nazionali.....a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina”.*

Con specifico riferimento alle conseguenze dell'illegittimo utilizzo del contratto a tempo determinato, all'indomani dell'entrata in vigore del D. Lgs. 368/2001, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si evidenzia come non possa essere mai contestata l'applicabilità al pubblico impiego del D. Lgs. 368/2001, considerato che, a prevederlo, è lo stesso art. 36 del D. Lgs. 165/2001 (il quale, nella sua attuale formulazione, al secondo comma, stabilisce che *“solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 06 settembre 2001, n. 368... ”*).

Orbene, al fine di stabilire come le disposizioni normative summenzionate possano coordinarsi fra loro, ritengono gli scriventi che, dal combinato disposto del D. Lgs. 368 del 2001 e dell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001, per effetto del divieto contenuto in quest'ultima disposizione, *“la violazione di disposizioni imperative, riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, determina, per il lavoratore interessato, diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”* (quali quelle contenute nel D. Lgs. 368/2001).

Il quadro normativo, alla fine dell'anno 2007, ha subito ulteriori modificazioni, posto che la legge 24/12/2007, n.247 (successivamente modificata dall'art. 2, comma 2, del D.L. 25.06.2008 n. 112, a sua volta modificato, in sede di conversione, dalla legge 06.08.2008, n. 133), all'art. 1, comma 40,

ha stabilito che, all'art. 5 del D. Lgs. 368/2001, dovesse essere aggiunto il comma 4-bis, che così dispone: “ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2**”.

In forza di tale disposizione, il legislatore ha lasciato invariato il quadro normativo con riferimento alle conseguenze dell'eventuale “violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni”, ma ha novellato il sistema, stabilendo che “**il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato**”, qualora, pure in presenza di proroghe e di rinnovi legittimi, “**abbia complessivamente superato i trentasei mesi**”.

Per completezza di disamina va aggiunto che l'art. 1, comma 43, della legge 247/07 ha anche dettato una disciplina transitoria, in ragione della quale “in fase di prima applicazione”, “i contratti a termine, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 introdotto dal presente articolo” e “il periodo di lavoro già effettuato, alla data di entrata in vigore della presente legge, si può computare insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data”. Ne consegue che- per effetto del combinato disposto dell'art. 5, comma 4 bis del D. Lgs. 368/2001 e dell'art. 1, comma 43, della legge 247/07- nell'ipotesi in cui si volesse tener conto dei periodi lavorati anteriormente al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della L. 247/2007), il giorno a partire dal quale, per effetto del superamento del termine di trentasei mesi, il rapporto di lavoro si può considerare a tempo indeterminato, ai sensi del comma 2°, è quello del 1°Aprile 2009.

E' di tutta evidenza che, con la disposizione di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs. 368/2001, dettata all'evidente scopo di adeguare la normativa interna a quella comunitaria (ed in particolare alla Clausola n. 5, lett. B, della Direttiva 1999/70/CE, in tema di contratto a termine) e di porre un limite all'utilizzo dei contratti a tempo determinato, in modo da evitare che il lavoratore possa rimanere “precario a vita”, il legislatore ha stabilito un arco temporale, oltre il quale “il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato” indipendentemente dalla legittimità o meno del termine e, quindi, dall'indagine circa l'eventuale violazione delle disposizioni legali e contrattuali disciplinanti tale tipologia contrattuale.

In sostanza, la novità dell'art. 5, comma 4 bis cit., è data dal fatto che ciò che assume rilevanza, ai fini della conversione del rapporto, è il dato per il quale, pur in presenza di contratti legittimi, rispettosi delle norme che disciplinano il lavoro a termine, il rapporto di lavoro “deve” essere considerato a tempo indeterminato “qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo

stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro".

Va altresì aggiunto come il riconoscimento, al lavoratore pubblico precario, del diritto alla conversione del rapporto, quale conseguenza, tout court, del superamento del termine dei 36 mesi, non possa trovare impedimento nell'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 (ed anzi trova indiretta conferma in questa disposizione di legge), visto che, al comma 5-bis, il legislatore ha dettato delle deroghe solo ai commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 (limitandone l'applicabilità "esclusivamente al personale reclutato, secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera b, del.....decreto n. 165/2001), disinteressandosi del tutto del comma 4-bis e lasciando, così, chiaramente intendere che il limite dei trentasei mesi, previsto da quest'ultima norma, sia applicabile anche ai rapporti di lavoro a termine con le pubbliche amministrazioni, senza limitazione alcuna. Che il legislatore, con specifico riferimento ai contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, con l'art. 36 comma V, del D. Lgs. 165/2001, abbia inteso vietare la "conversione del rapporto" nel caso in cui ci sia stata la "violazione di disposizioni imperative" è ampiamente dimostrato, appunto, dall'esistenza della "nullità di un termine contrastante con norme imperative di legge" ed il rapporto si considera a tempo indeterminato, ai sensi dei commi 4-bis e 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001.

Del resto, dal punto di vista sistematico, non è irrilevante ricordare che l'art. 5 comma 4 Ter, del D. Lgs. 368/2001 ha previsto una deroga a quanto stabilito dal precedente comma 4 bis (statuendo che "le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"), a dimostrazione del fatto che il legislatore, quando ha voluto escludere l'applicazione, lo ha detto expressis verbis.

Questa conclusione non solo risulta coerente e non viola la normativa comunitaria, ma ha anche il pregio di rispettare il contenuto percettivo dell'art. 97 comma 3 Costituzione, posto che, nel caso di specie, la deroga al principio costituzionale (secondo cui "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso") trova legittimità in una norma di legge e, quindi, può farsi tranquillamente rientrare nei "casi stabiliti dalla legge" che l'art. 97 cit. fa espressamente salvi.

Senza contare, sul punto, che l'assunzione dei ricorrenti è anche la legittima conseguenza del loro posizionamento nelle graduatorie di circolo e di istituto, sicché appare fuori luogo sostenere il divieto di conversione del contratto, per la violazione del principio del pubblico concorso.

È stata, del resto, la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 41/2011, a ricordare che "per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi, annualmente, il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

Così, riepilogando quanto innanzi esposto, per effetto del combinato disposto dell'art.5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001 (introdotto, nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2008, dalla legge 247/07), del comma 43 dell'art. 1 della legge n. 247/07 e dell' art. 4 comma 14 bis della legge 3 maggio 1999 n. 124 (entrato in vigore il 25/09/09) i ricorrenti hanno titolo per richiedere che il loro rapporto sia considerato a tempo indeterminato, per effetto dell'accertamento dell' illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro e, per alcuni, per il fatto di aver prestato servizio per più di trentasei mesi.

A giudizio di codesti procuratori, inoltre, la disciplina dei contratti a termine (rectius delle supplenze) nella scuola, deve ritenersi non in linea con la normativa comunitaria. A tale proposito giova ricordare, infatti, che ai sensi della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE "per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse" avrebbero dovuto "introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi ed in un modo che si tenesse conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti, la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti".

Eppure, nonostante il contenuto di detta Direttiva, nel settore scolastico non è mai stato fissato il numero massimo dei rinnovi dei suindicati contratti o rapporti e non è stata neppure prevista una durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi. A ciò va aggiunto che, nonostante la pacifica applicabilità del D. Lgs. 368/2001, nei documenti negoziali, sottoscritti dai ricorrenti, non sono mai state indicate le ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti.

Da ciò consegue che il quadro normativo interno non è stato rispettoso della normativa comunitaria ed i contratti di lavoro a termine, sottoscritti dagli istanti, sono tutti illegittimi, in quanto carenti delle "ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti" e di quelle "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", richieste dall'art. 1 D. Lgs. 368/01.

A tanto, si aggiunga che la Corte di Giustizia UE, sezione III, con la storica sentenza 26.11.2014 n°C-22/13 per la prima volta prende posizione sulla questione del precariato nella Scuola Italiana, definitivamente chiarendo che, in questo settore, la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato è contraria al diritto dell'Unione e che il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato. La pronuncia è stata resa nell'ambito del contenzioso promosso da un gruppo di lavoratori precari assunti in istituti pubblici come docenti e collaboratori amministrativi in base a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione.

Ritenendo illegittima la loro condizione, i lavoratori precari hanno adito i diversi Tribunali competenti chiedendo, in via principale, la trasformazione di tali contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, la loro immissione in ruolo, nonché il pagamento degli stipendi corrispondenti ai periodi di interruzione tra la scadenza di un contratto a

tempo determinato e l'entrata in vigore di quello successivo e, in subordine, il risarcimento del danno subito.

Nell'ambito di tali procedimenti, la Corte di Giustizia è stata pertanto chiamata a risolvere la seguente questione:

“se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro (sul lavoro a tempo determinato) debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale...che autorizzi, in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di tali concorsi ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.

La soluzione del quesito di diritto arriva all'esito di un lungo iter argomentativo che prende avvio dalla considerazione che la clausola 5 ut supra è finalizzata a limitare il rinnovo di contratti a termine, quale potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, imponendo agli Stati membri l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, ovvero “.. ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, .. durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi e .. numero dei rinnovi di questi ultimi”.

Ora, rileva la Corte, nel settore della scuola italiana, l'assunzione di personale nelle scuole statali ha luogo sia a tempo indeterminato, tramite l'immissione in ruolo, sia a tempo determinato mediante lo svolgimento di supplenze. E la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, osserva la Corte, costituire una “ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro.

Inoltre, l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione italiana che impone al nostro Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari.

Infine, per la Corte Europea, qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole da esso gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Tuttavia, come correttamente rilevato dai ricorrenti nei procedimenti principali, “la normativa nazionale italiana, in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato”.

Una siffatta constatazione risulta suffragata, per la Corte europea, in via generale, dai dati forniti nell'ambito dei procedimenti principali: così, “a seconda degli anni e delle fonti, risulta che circa

il 30%, o addirittura, secondo il Tribunale di Napoli, il 61%, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali sia impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato e che, tra il 2006 e il 2011, il personale docente di tali scuole vincolato da siffatti contratti abbia rappresentato tra il 13% e il 18% di tutto il personale docente di dette scuole”.

Per quanto riguarda l'esistenza di misure dirette a sanzionare tale abuso, osserva infine la Corte, la normativa italiana esclude qualsivoglia diritto al risarcimento del danno subito e non consente neanche la trasformazione in contratto o rapporto di lavoro a tempo indeterminato (si veda art. 10, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001). Ne consegue che l'unica possibilità per un lavoratore che abbia effettuato supplenze in una scuola statale di ottenere la trasformazione dei suoi contratti di lavoro a tempo determinato successivi in un contratto o in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato risiede nell'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento in graduatoria.

Tuttavia, essendo una siffatta possibilità aleatoria, la stessa non può essere considerata una sanzione a carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo.

In conclusione, per la Corte Europea, lo Stato Italiano non può esimersi dall'osservanza dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Quanto alle conseguenze economiche di siffatte violazioni - stante la necessaria conversione del rapporto di lavoro- va precisato che l'art. 32, co.5, della L.183/2010 impone, a titolo risarcitorio, una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 Luglio 1956 n. 604 e, cioè, al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento ed alle condizioni delle parti.

Sul diritto al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.

Si rileva, infine, che l'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso, ha cagionato ai medesimi un danno ingiusto.

L'Eccellentissimo organo giudicante potrà, a buon diritto, prendere in considerazione l'adozione di “misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo, altresì, misure di risarcimento, in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile”, nei riguardi degli abilitanti, essendo possibile farlo.

Più in particolare, gli scriventi invocano, nel merito, secondo quanto già ampiamente illustrato sopra, un pronunciamento che imponga all'Amministrazione di riesaminare le posizioni degli aspiranti, illegittimamente esclusi dalla “fascia abilitante” delle Graduatorie di Istituto, con inclusione degli stessi nella seconda fascia di tali graduatorie, in luogo della terza, sempre in riferimento alle rispettive classi di concorso.

La lesione, conseguente all'illegittimo comportamento, che sarà giudizialmente accertato, rende giuridicamente plausibile il riconoscimento della necessità di un ampliamento del numero dei docenti abilitati all'insegnamento. Sono, infatti, da riconoscere come presenti, nel caso in esame, i presupposti del cosiddetto risarcimento in forma specifica, precisamente 1) l'illegittimità dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti, nonché del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 ed atti consequenziali ; 2) l'evento dannoso, cristallizzato nella perdita della possibilità di partecipare ai pubblici concorsi finalizzati all'assunzione del personale docente e di conseguire le supplenze; 3) l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità, conseguente all'illegittimità della normativa di cui al punto 1. Ne consegue che, in ragione di tali violazioni, il MIUR è incorso in responsabilità contrattuale per inadempimento, esponendosi al relativo risarcimento del danno, in favore dei partecipanti che abbiano subito la lesione del loro diritto. La parte ricorrente, giova ribadirlo, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito un danno da perdita di chance.

Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, può essere richiesto il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, può ottenersi l'immediato inserimento/spostamento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso.

Tutto ciò premesso i ricorrenti:

- 1 Cicozzi Claudio, nato il 14.03.1972 all'Aquila e residente in Paganica (AQ) alla via Santu Rivoru n 6/C., C.F.: CCCCLD72C14A345B;
- 2 Di Silvestri Francesca, nata il 11.05.1974 a Rieti e residente in Sulmona (AQ) alla via Montesanto n. 46 D, C.F.: DSLFNC74E51H282M;
- 3 Monticelli Alessandro, nato il 21/08/1971 ad Atri (TE) e residente in Silvi Marina (TE) alla via Santo Stefano n. 124, C.F.: MNLSN71M21A488Z;
- 4 D'angelo Tino nato il 15.10.1969 a Pescara (PE) e residente in Cepagatti (PE) alla via Duca degli Abruzzi n. 70, C.F.: DNGTNI69R15G482A;
- 5 Di Nocera Adriano, nato il 25.03.1983 a Napoli e residente in Ortona alla via Monte Maiella n. 14, C.F.: DNCDRN83C25F839J;
- 6 Lo Storto Teresa, nata il 11/09/1975 a Termoli (CB) e residente in Sulmona (AQ), al Vico dell'Ospedale, C.F.: LSTTRS75P51L113A;
- 7 Ullucci Emanuela, nata il 16/11/1983 a Teano e residente in Sessa Aurunca (CE), frazione Carano, località Combra n. 11, C.F.: LLCMNL83S56L083O;
- 8 Blasetti Valeria, nata il 03.03.1985 a Roma e residente in Massa d'Albe (AQ) alla via Piedi La Costa n. 35, C.F.: BLSVLR85C43H501V;

come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale civile dell'Aquila Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

- Dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti;
- Del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 ed atti consequenziali, nella parte in cui, all'art. 2, lettera c, prevede l'inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto, anziché nella seconda, degli " aspiranti, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto", discriminati rispetto ai colleghi "laureati in scienze della formazione primaria o diplomati in maturità magistrale, diplomati triennali di scuola magistrale ovvero possessori di titoli sperimentali equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002", inseriti, diversamente dai primi, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e, di conseguenza, abilitati all'insegnamento.

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- *riconoscere il valore formativo/abilitante di un'esperienza di insegnamento pari o superiore a 540 giorni, prestata presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie;*
- *riconoscere, altresì, il valore formativo/abilitante del dottorato di ricerca, come accede in molti altri paesi europei;*
- *consentire ai docenti ricorrenti, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, di ottenere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo gli stessi ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti insegnanti, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;*

IN SUBORDINE

- Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, *concedere il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, la declaratoria di inserimento/spostamento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso;*

- *riconoscere il diritto di accedere direttamente ed in modo gratuito a qualsiasi percorso volto all'acquisizione di un titolo formativo/abilitante (TFA o PAS);*

- *dichiarare che i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra i ricorrenti ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca siano considerati "a tempo indeterminato" come statuito dal D. Lgs. N. 368/01, per quanti risulteranno in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma IV bis;*

- *dichiarare la nullità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti "inter partes" sotto la vigenza del D. Lgs. 368/01.*

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegati dal n.1 al n.8, corrispondenti alle Graduatorie di Istituto con evidenziata la posizione dei ricorrenti e relative classi di concorso;
- allegati dal n.9 al n.16, corrispondenti ai servizi scolastici prestati dagli istanti;
- allegato n.17, corrispondente al Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014, provvedimento oggetto di impugnazione;
- allegato n.18, corrispondente alle Note MIUR in riferimento al servizio scolastico specifico;
- allegato n.19, corrispondente al decreto di riconoscimento delle qualifiche professionali estere;
- allegato n.20, corrispondente al prospetto rappresentativo delle modalità di abilitazione all'insegnamento nei paesi europei.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 26.01.2015

Avv. Aldo Esposito

Avv. ~~Ciro Santonico~~ *Santonicola*

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento "*pleno iure*" **nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto valide, per il triennio 2014-2017, per le classi di concorso di loro interesse, in riferimento alla scuola Primaria/Secondaria/elenco di sostegno;**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a **tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti che- in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto- valide per il triennio 2014-2017, per le classi di concorso di loro interesse, in riferimento alla scuola Primaria/Secondaria/elenco di sostegno sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.**

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per *l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali, per le classi di concorso di loro interesse, in riferimento alla scuola Primaria/Secondaria/elenco di sostegno;*
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura penale** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di

diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mediante il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *“l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del... ..mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria”*.(Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Castellammare di Stabia, 26.01.2015

Avv. Aldo Esposito

Avv. "Ciro Santonicola"

- 4) Che, con memoria difensiva, ritualmente depositata nei termini di cui all'art. 416 c.p.c., si costituiva in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, in rappresentanza e difesa del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro *pro tempore*, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DELL'AQUILA ed UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO in persona dei rispettivi l.r.p.t., rassegnando le seguenti conclusioni: previa eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito, in quanto la ricorrente risulta, dalla documentazione versata in atti, che svolgeva, al momento del deposito del ricorso, un incarico di supplenza in istituto scolastico sito nel comune di Sulmona ed era iscritta nelle graduatorie di istituto della provincia dell'Aquila, " l'Amministrazione chiede

che l'ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria argomentazione, eccezione, deduzione e richiesta voglia ritenere e dichiarare infondato il ricorso avverso e, per l'effetto, rigettarlo”;

- 5) Che, alla prima udienza di comparizione delle parti, l'eccezione di incompetenza territoriale, opposta dalla controparte, a parere dell'Organo Giudicante dott.ssa Anna Maria Tracanna, risultava fondata e meritava accoglimento, ritenendosi competente pertanto, con sentenza depositata in data 11 Marzo 2015 e comunicata ai sottoscritti procuratori a mezzo PEC, il Tribunale di Sulmona, in funzione di Giudice del Lavoro;
- 6) Che, secondo detta statuizione, in applicazione dell'art. 428 co.2° c.p.c., la presente causa deve essere riassunta, con rito speciale, dinanzi al Giudice del Lavoro di Sulmona, entro il termine perentorio di trenta giorni dal deposito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza per territorio, disponendosi, inoltre, per la compensazione integrale tra le parti delle spese procedurali, sussistendo giusti motivi;
- 7) Che, l'istante vanta un interesse a riassumere la causa dinanzi al Giudice odiernamente adito, richiamando integralmente tutto quanto esposto, richiesto ed argomentato nel ricorso proposto innanzi al Tribunale dell'Aquila- Sezione lavoro- reg. gen. N. 18/15, con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.;

tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa ed avendone interesse

RICORRE IN RIASSUNZIONE

Contro i predetti resistenti e controinteressati innanzi al Tribunale di Sulmona- Sezione Lavoro- affinché, previa accoglimento dell'istanza di determinazione ex art. 151 c.p.c., di notificazione ai controinteressati del ricorso e decreto di fissazione di udienza mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Voglia per i motivi di cui in narrativa:

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- Dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti;
- Del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 ed atti consequenziali, nella parte in cui, all'art. 2, lettera c, prevede l'inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto, anziché nella seconda, degli “ aspiranti, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”, discriminati rispetto ai colleghi “laureati in scienze della

formazione primaria o diplomati in maturità magistrale, diplomati triennali di scuola magistrale ovvero possessori di titoli sperimentali equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002", inseriti, diversamente dai primi, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e, di conseguenza, abilitati all'insegnamento.

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE, IN VIA PRINCIPALE, DI

- *riconoscere il valore formativo/abilitante di un'esperienza di insegnamento pari o superiore a 540 giorni, prestata presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie;*
- *consentire al docente ricorrente, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, di ottenere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, avendo gli stessi ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Al suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;*

IN SUBORDINE

- *Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, concedere il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, la declaratoria di inserimento/spostamento della ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso;*

- *riconoscere il diritto di accedere direttamente ed in modo gratuito a qualsiasi percorso volto all'acquisizione di un titolo formativo/abilitante (TFA o PAS);*
- *dichiarare che i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra la ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca siano considerati "a tempo indeterminato" come statuito dal D. Lgs. N. 368/01, art. 5 comma IV bis;*
- *dichiarare la nullità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti "inter partes" sotto la vigenza del D. Lgs. 368/01.*

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono, chiedendone l'ammissione, i seguenti documenti:

- 1) Fascicolo di parte ricorrente con ricorso e contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c. davanti al Tribunale Civile dell'Aquila -Sezione Lavoro-, depositato in data 15 Gennaio 2015;

- 2) Copia della sentenza, con ricevuta Pec, della dott.ssa Anna Maria Tracanna, depositata in data 11 Marzo 2015 e notificata, a mezzo PEC, in data 16 Marzo 2015, che dichiara la propria incompetenza territoriale e fissa il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Sulmona, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarato territorialmente competente.

Si dichiara che il valore del presente giudizio di lavoro è indeterminabile e che lo stesso è esente dal versamento del contributo unificato avendo i ricorrenti un reddito familiare inferiore ad euro 34.107,72.

Castellammare di Stabia, 31/03/2015

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola



(ALLEGATO 2)

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-
e-mail avvocatoscuola@libero.it

RICORSO COLLETTIVO 2014 "ABILITAZIONE DOCENTI DI TERZA FASCIA"

Io sottoscritto/a..... TERESA LO STORTO

C.F. LSTTR575P51L113A

nato/a a TERMOI -CB- il 11/09/1975

residente in..... SULMONA

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

SULMONA..... li 08/x/2014

Firma..... Teresa Lo Storto

V. per autentica

N. 154/2015 R.G. Lav.



TRIBUNALE DI SULMONA

Sezione Lavoro

Il giudice, dott.ssa Valeria Gioeli,
letto il ricorso di cui al fascicolo indicato in epigrafe,
visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

l'udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 23.11.2015, ore 11.30.

Visto l'art. 151 c.p.c. autorizza il ricorrente a notificare il ricorso ed il presente decreto:

- ai docenti controinteressati, inseriti nelle graduatorie valide per il triennio 2014-2017 per le classi di concorso di loro interesse in riferimento alla scuola primaria/secondaria/elenco di sostegno, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione; disponendo altresì che la notifica ai suddetti docenti avvenga mediante affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio regionale destinati alle comunicazioni al personale docente.
- alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello stato.

Si comunichi.

Sulmona, 09.07.2015

Il Giudice

f.to digit. dott.ssa Valeria Gioeli

